

M_D GCIV

prot. 0018060 Div.7

data 15/03/2011

PARTENZA



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
III Reparto – 7[^] Divisione – 3[^] Sezione
(ex IV Reparto – 11[^] Divisione – 2[^] Sezione)

Funz. di Amm.ne Dr. Stefano ERAMO
tel. 06.4986.2557 – fax 06.4986.2558
rep3d7s3@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4
00185 - ROMA

STABILIMENTO GENIO MILITARE – Ufficio Governo del personale	PAVIA
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI DI REMONDO'	Garbana (PV)
POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD – Ufficio del Personale	PIACENZA
MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTOMOBILISTICI	PIACENZA
3° CERIMANT	MILANO
CENTRO DOCUMENTALE	MILANO
CENTRO OSPEDALIERO	MILANO
SCUOLA MILITARE TEULIE'	MILANO
COMANDO MILITARE ESERCITO "LOMBARDIA"	MILANO
COMANDO 1 [^] REGIONE AEREA – Reparto Personale	MILANO
COMANDO AEROPORTO – QUARTIER GENERALE 1 [^] REG. AEREA	MILANO-LINATE
1° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI	MILANO-LINATE
DISTACCAMENTO AEROPORTUALE – REG. NURAGHE BIANCO	ALGHERO
ISTITUTO MEDICO LEGALE	MILANO-LINATE
UFFICIO TECNICO TERRITORIALE ARMAMENTI AERONAUTICI	MILANO-LINATE
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	PAVIA

E, per conoscenza:

GABINETTO DEL MINISTRO	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – I REPARTO	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO – DIPE – Uff. Personale Civile	ROMA
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI – I REPARTO – SM	ROMA
SEGREDIFESA – UGGEATI	ROMA
COMANDO LOGISTICO A.M. – Segreteria Personale Civile	SEDE
COMANDO SQUADRA AEREA – Ufficio Personale Civile	ROMA
DIREZIONE GENERALE ARMAMENTI AERONAUTICI – UDG	SEDE
OO.SS.	LORO SEDI

OGGETTO: Reimpiego del personale civile del disciolto Stabilimento del Genio Militare di Pavia. Indennità di mobilità e 1[^] sistemazione. Nuova disciplina Accordo FUA 2010.

Seguito: foglio prot. n. 42272 del 24.05.2010

In merito al reimpiego del personale civile di cui all'oggetto, con il foglio a seguito era stata indicata quale disciplina applicabile in materia di indennità di mobilità, nelle more della sottoscrizione del CCNI per la distribuzione del FUA per l'anno 2010, quella contenuta nell'analogo accordo per il 2009. A seguito della sottoscrizione in via definitiva dell'accordo sull'utilizzo del FUA per l'anno 2010,

avvenuta in data 04/11/2010, la disciplina di riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità è quella, parzialmente difforme, contemplata nell'allegato 11 del predetto accordo.

Si aggiunge che tale nuova disciplina, ai sensi del punto 15 del citato allegato 11, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed anche ai trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di liquidazione dell'indennità fossero a quel termine non ancora concluse.

Allo scopo di agevolarne la lettura e l'applicazione si fornisce in allegato la scheda tecnica n. 9458 del 14.02.2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Dott.ssa Enrica PRETI
F.to PRETI

D GCIV

prot.

data

PARTENZA

0009458
14/02/2011

Div. 7



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 III Reparto – 7ª Divisione – 3ª Sezione
 (ex IV Reparto – 11ª Divisione – 2ª Sezione)

Funz. di Amm.ne Dr. Stefano ERAMO
 tel. 06.4986.2557 – fax 06.4986.2558
 rep3d7s3@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 00185 - Roma

INDENNITA' DI MOBILITA' E PRIMA SISTEMAZIONE
 SCHEDE TECNICHE DEL 14.02.2011
 (annulla e sostituisce la precedente del 25.03.2010)

1. Indennità di mobilità

Fonte normativa. Accordo annuale sul FUA 2010 (vedasi Allegato 11 e relativa Appendice all'Accordo sul FUA 2010). I rinvii indicati nel testo che segue si riferiscono ai paragrafi del citato Allegato 11.

Presupposti. L'indennità di mobilità compete al personale civile in caso di trasferimento d'autorità a seguito di reimpiego per soppressione o ristrutturazione dell'Ente nell'ambito del processo di riordino interno all'Amministrazione Difesa. Il gradimento espresso dai dipendenti interessati nel contesto delle proposte del piano di reimpiego non fa venir meno la configurazione del movimento quale trasferimento d'autorità, qualora l'Ente di assegnazione sia compreso tra quelli indicati nel piano di reimpiego.

Detto trasferimento è attestato dalla comunicazione della Divisione impiego e mobilità di Persociv e dal piano di reimpiego, come risulta dal verbale di contrattazione A.D./OO.SS. Nel verbale di contrattazione e/o di reimpiego deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato che il trasferimento è d'autorità, secondo le esigenze di servizio proposte dall'A.D., ovvero in difformità di tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente (vedasi punto 10 del citato allegato).

Tipologie di trasferimento e indennità.

- a) Trasferimento permanente presso una sede di servizio distante oltre 30 km sia dalla sede di origine sia dalla sede di residenza risultante al momento del trasferimento.** Compete al dipendente una somma pro capite comprensiva di: indennità base, somma aggiuntiva fissa, maggiorazioni chilometriche previste al punto 5 del citato allegato. Detta somma è pari a quella indicata, per ciascuna fascia chilometrica, al rigo "importo spettante" dell'Appendice al citato allegato 11. Se una delle due citate distanze è inferiore o uguale a 30 km, al dipendente non può essere corrisposta la predetta indennità.
- b) Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 km sia dalla sede di origine sia dalla sede di residenza risultante al momento del trasferimento.** Compete al dipendente una somma pari ad un settimo (1/7) di quella indicata al precedente paragrafo **a)**. Detta somma viene corrisposta nel corso di ogni anno di prevista permanenza nella sede oggetto del trasferimento temporaneo e per un numero massimo di sette annualità; a tal fine, la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Se lo stesso trasferimento da temporaneo diviene permanente, al dipendente – fermi restando i presupposti indicati – compete (a titolo di conguaglio) la corresponsione dell'intera indennità prevista al precedente paragrafo **a)**, detratte le somme annualmente già percepite. Se una delle citate due distanze è inferiore o uguale a 30 km, al dipendente non può essere corrisposta la predetta indennità.

Distanza. Per la corresponsione dell'indennità è necessario che ambedue le distanze, tra le due sedi di servizio e tra la nuova sede di servizio e la sede di residenza esistente al momento del trasferimento, siano superiori a km 30 (diritto all'indennità). Ai fini del calcolo dell'importo,

in relazione alla fascia chilometrica, si deve considerare la sola distanza tra le due sedi di servizio (misura dell'indennità).

La misura di tali distanze deve essere certificata dall'Automobile Club d'Italia (ACI), ovvero attestata con indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google Maps o similari; qualora dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive esse dovranno essere integrate da una dichiarazione resa da un'apposita commissione costituita presso l'Ente. In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione dell'indennità. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al parametro Ente di provenienza - Ente di destinazione (vedasi punti 12 e 13 del citato allegato).

Con il termine Ente, qualora esso sia articolato in più sedi di servizio, ovvero nell'ambito del c.d. "comprensorio operativo", si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.

Attestazioni delle distanze tramite rilevazioni satellitari. In caso di attestazioni delle distanze effettuate con rilevazioni satellitari, ai fini della determinazione del diritto e della misura dell'emolumento, si devono considerare le sole distanze indicate dalle citate rilevazioni come "percorso più breve". In caso di difformità tra due attestazioni fornite da rilevazioni diverse (ad es. Google Maps e ViaMichelin), dovrà essere presa in considerazione l'attestazione più favorevole ai fini della corresponsione dell'indennità.

Adempimenti. E' cura dell'Ente di servizio dei dipendenti vagliare le istanze e riconoscere il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di 1^a sistemazione.

Richiesta fondi. Una volta riconosciuto il diritto all'emolumento, l'Ente deve richiedere alla Direzione Generale per il Personale Civile - 5^a Divisione i fondi necessari per la liquidazione dei dovuti compensi. Al riguardo si allegano apposite tabelle per il calcolo della indennità dovuta o in un'unica soluzione (allegato n. 1) o in ragione di 1/7 per ogni anno (allegato n. 2). L'Ente dovrà pertanto chiedere, qualora abbia riscontrato il diritto del dipendente a ricevere tale emolumento, l'importo indicato nell'ultima colonna dei suindicati prospetti (col. "I"), ripartendo il medesimo tra importo netto e importo IRPEF determinato in base all'aliquota da applicare al singolo dipendente interessato. A tale richiesta di fondi l'Ente deve, inoltre, allegare copia della documentazione relativa all'accertamento del diritto all'emolumento comprensiva delle attestazioni delle distanze e della tipologia di rilevazione satellitare utilizzata.

Decorrenza. La disciplina di tale emolumento si applica ai dipendenti effettivamente movimentati dal 1 gennaio 2010 nonché ai dipendenti i cui trasferimenti siano avvenuti anteriormente alla predetta data e le cui istruttorie per la liquidazione dell'indennità non siano ancora concluse al predetto termine (vedasi il punto 15 del citato allegato).

Obbligo di permanenza. Ai sensi del punto 2 del citato allegato, il personale trasferito permanentemente e beneficiario della indennità in parola è obbligato a permanere nella sede di nuova assegnazione per un periodo non inferiore a 7 anni.

Personale in distacco sindacale. Al personale che, in posizione di distacco sindacale, viene trasferito per soppressione o ristrutturazione dell'Ente di servizio può essere corrisposta l'indennità di mobilità all'avverarsi della condizione dell'effettivo disagio subito e cioè con la presentazione in servizio e lo stabile incardinamento nella struttura organizzativa degli uffici nella sede prevista dal piano di reimpiego.

Calcolo pro-quota dei periodi di servizio inferiori a 6 mesi. Qualora i periodi di servizio risultino inferiori a 6 mesi, per il calcolo dell'importo dell'emolumento da corrispondere (o decurtare) è ragionevole ed equo considerare la misura pro-quota giornaliera.

Decurtazioni dell'indennità per trasferimento successivo a reimpiego e recupero delle somme indebitamente percepite.

I. Trasferimento successivo a domanda.

- a1) Trasferimento a domanda successivo a reimpiego permanente.** Ai sensi dei punti 7 e 8 del citato allegato, in caso di trasferimento a domanda successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell'ente di reimpiego (7 anni), l'indennità di mobilità già corrisposta -

di cui al precedente paragrafo **a)** - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio prestati nella sede di prima assegnazione superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

- b1) Trasferimento a domanda successivo a reimpiego temporaneo.** Ai sensi dei punti 7 e 8 del citato allegato, in caso di trasferimento a domanda successivo a reimpiego temporaneo, l'indennità di mobilità annua già corrisposta - di cui al precedente paragrafo **b)** - subirà una decurtazione in ragione dei periodi di servizio non prestati nella sede di precedente assegnazione. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio prestati nella sede di prima assegnazione superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

II. Trasferimento successivo per mobilità volontaria esterna.

- a2) Trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente.** Ai sensi del punto 9, primo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell'ente di reimpiego (7 anni), si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo **a1)**. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio prestati nella sede di prima assegnazione superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
- b2) Trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego temporaneo.** Ai sensi del punto 9, primo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento per mobilità volontaria esterna successivo a reimpiego temporaneo, si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo **b1)**. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio prestati nella sede di prima assegnazione superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

III. Trasferimento successivo presso altre PP.AA. (comando).

- a3) Trasferimento temporaneo (comando) successivo a reimpiego permanente.** Ai sensi del punto 9, secondo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento temporaneo presso altre PP.AA. (comando) successivo a reimpiego permanente che avvenga prima della conclusione del periodo obbligatorio di permanenza nell'ente di reimpiego (7 anni), l'indennità di mobilità già corrisposta - di cui al paragrafo **a)** - subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di precedente assegnazione e, cioè, in proporzione alla durata del comando stesso, anche in caso di rinnovo. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio prestati nella sede di prima assegnazione superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.
- b3) Trasferimento temporaneo (comando) successivo a reimpiego temporaneo.** Ai sensi del punto 9, secondo periodo, del citato allegato, in caso di trasferimento temporaneo presso altre PP.AA. (comando) successivo a reimpiego temporaneo, si procederà alla decurtazione secondo quanto previsto al precedente paragrafo **a3)**. Ai fini del calcolo, i periodi di servizio prestati nella sede di prima assegnazione superiori a sei mesi sono valutati un anno. Le somme indebitamente percepite dovranno essere recuperate.

Recupero e versamento a bilancio delle somme indebitamente percepite.

Il recupero delle somme indebitamente percepite a causa del mancato rispetto da parte del dipendente dell'obbligo di permanenza per sette anni nella sede prevista dal piano di reimpiego, a seguito della soppressione o ristrutturazione dell'ente di servizio originario, deve essere effettuato, sentito l'interessato, in unica soluzione o ratealmente nel limite massimo di sessanta rate mensili.

Le somme in tal modo recuperate dovranno essere versate a bilancio dello Stato Capo XVI capitolo 3580: "entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa" con la seguente causale: "recupero pro quota della indennità di mobilità".

Casi di non decurtazione dell'Indennità di Mobilità.

Non si procede ad alcuna decurtazione e conseguente recupero nei casi esclusivamente indicati al punto 11 del citato allegato. Nei rimanenti casi di mancato rispetto dell'obbligo di permanenza nella sede di reimpiego per un periodo minimo di sette anni, si procede pro quota al recupero delle somme indebitamente percepite.

2. Indennità di prima sistemazione

Fonte normativa. Art. 31 CCNL 16.5.2001, art. 21 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 12 legge 26 luglio 1978, n. 417; D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513; cfr. anche Corte di Cassazione n. 1426 del 23 gennaio 2008.

Presupposti. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, così come chiarito dalla suindicata sentenza, solo quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza o del domicilio, deve essere corrisposta, tra le altre, anche l'indennità di prima sistemazione. Al pari di quanto previsto per il personale militare e per consolidato orientamento giurisprudenziale (Circolare Comando Logistico A.M. n. 14418 del 18 novembre 2009: sentenze del Consiglio di Stato 4638/08 e del TAR Lazio 2584/09), anche il trasferimento d'autorità nell'ambito del c.d. "comprensorio operativo" costituisce il presupposto, alle condizioni sopra indicate (conseguente trasferimento della residenza o del domicilio), per il riconoscimento del diritto alla citata indennità.

Adempimenti. E' cura dell'Ente di servizio dei dipendenti vagliare le istanze e riconoscere il diritto a percepire la relativa indennità, eventualmente cumulabile con quella di mobilità.

Richiesta fondi. Una volta riconosciuto il diritto all'indennità, l'Ente deve richiedere alla Direzione Generale per il Personale Civile - 5^ Divisione i fondi necessari per la liquidazione dei compensi spettanti.

Modalità d'erogazione. Tale indennità si compone di una quota fissa e di una quota variabile. La quota fissa è stabilita in euro 87,80 per il personale delle aree funzionali. La quota variabile è pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento al momento del trasferimento (vedi allegato 3).

L'indennità è ridotta:

- al 50 % per il dipendente senza persone di famiglia conviventi e a carico, alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento;
- al 50 % per il dipendente che, pur avendo famiglia convivente e a carico, non movimentata la propria famiglia contestualmente al proprio trasferimento. In tal caso, qualora si provvedesse al ricongiungimento del nucleo familiare entro il triennio successivo alla movimentazione dell'interessato, si maturerà il diritto alla corresponsione della seconda metà della suddetta indennità.

3. Indennità di trasferta

Fonte normativa. Art. 30 e art. 31 CCNL 16.5.2001; art. 18 legge 18 dicembre 1973, n. 836; art. 1, comma 215, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'indennità, pari a € 20,65 per ogni 24 ore (art. 30 CCNL 16.5.2001), viene corrisposta in relazione al tempo impiegato nel viaggio. Tale trattamento spetta, nella stessa misura prevista per il dipendente, anche a ciascun membro della famiglia che risulti a suo carico e abitualmente convivente.

L'indennità di trasferta, originariamente soppressa per le missioni ai sensi dell'art. 1, comma 213 della suindicata legge e successivamente ripristinata dall'art. 3, comma 7-quater, legge 29 dicembre 2009, n. 197, resta stabilita nella misura predetta, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 215 della citata legge n. 266/2005.

4. Rimborsi

Fonte normativa. Artt. 17 e segg. legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Presupposti. Sono oggetto di rimborso le spese sostenute e documentate per il viaggio, comprese quelle dei familiari conviventi e a carico del dipendente trasferito, e le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie. E' previsto un rimborso forfettario delle spese di imballaggio e di presa e resa a domicilio di mobili, masserizie e bagaglio. Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà, è prevista un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super al tempo del trasferimento (art. 8 legge 26 luglio 1978, n. 417; art. 5 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513).

Si allega:

- All. 1 - Prospetto liquidazione Indennità di mobilità - Pagamento in unica soluzione;
- All. 2 - Prospetto di liquidazione Indennità di mobilità - Pagamento in ragione di 1/7;
- All. 3 - Tabella "A" dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) allegata al CCNL 16.5.2001, aggiornata con il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL 14.09.2007.

Il Direttore della Divisione (ad interim)

Dirig. Dr. Filippo GUAGNANO

F.to GUAGNANO

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA' - FUA 2010												
PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA - Punti 1 e 5 dell'Allegato 11 all'Accordo FUA 2010												
	distanza	(a) incremento %	(b) quota base	(c) incremento chilometrico		(d) somma aggiuntiva	(e) imponibile contributivo	(f) INPDAP Amm.ne 24,20% Cap. 1213 art. 2	(g) INPDAP dipendente 8,80% Cap. 1209 art. 3	(h) contributi previd. dipendente 0,35% Cap. 1209 art. 3	(i) IRAP 8,5% Cap. 1214 art.2	(l) Imponibile fiscale = netto + IRPEF Cap.1209 art.8 + art.2
				a x b	a x b							
punto 1	pari od oltre 30 Km fino 40 km	0%	10.845,00	-	-	800,00	11.645,00	2.818,09	1.024,76	40,76	989,83	10.579,48
	oltre 40 Km fino 50 km	10%	10.845,00	1.084,50	800,00	800,00	12.729,50	3.080,54	1.120,20	44,55	1.082,01	11.564,75
	oltre 50 Km fino 60 km	20%	10.845,00	2.169,00	800,00	800,00	13.814,00	3.342,99	1.215,63	48,35	1.174,19	12.550,02
	oltre 60 Km fino 70 km	25%	10.845,00	2.711,25	800,00	800,00	14.356,25	3.474,21	1.263,35	50,25	1.220,28	13.042,65
	oltre 70 Km fino 80 km	30%	10.845,00	3.253,50	800,00	800,00	14.898,50	3.605,44	1.311,07	52,14	1.266,37	13.535,29
punto 5	oltre 80 Km fino 90 km	35%	10.845,00	3.795,75	800,00	800,00	15.440,75	3.736,66	1.358,79	54,04	1.312,46	14.027,92
	oltre 90 Km fino 100 km	40%	10.845,00	4.338,00	800,00	800,00	15.983,00	3.867,89	1.406,50	55,94	1.358,56	14.520,56
	oltre 100 Km fino 110 km	45%	10.845,00	4.880,25	800,00	800,00	16.525,25	3.999,11	1.454,22	57,84	1.404,65	15.013,19
	oltre 110 Km fino 120 km	50%	10.845,00	5.422,50	800,00	800,00	17.067,50	4.130,34	1.501,94	59,74	1.450,74	15.505,82
	oltre 120 Km	55%	10.845,00	5.964,75	800,00	800,00	17.609,75	4.261,56	1.549,66	61,63	1.496,83	15.998,46

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA' - FUA 2010											
PAGAMENTO ANNUALE IN RAGIONE DI 1/7 - Punti 3, 4 e 5 dell'Allegato 11 all'Accordo FUA 2010											
distanza	(a) incremento %	(b) quota base	(c) incremento chilometrico		(d) somma aggiuntiva	(e) imponibile contributivo	(f) INPDAP Amm.ne 24,20% Cap. 1213 art. 2	(g) INPDAP dipendente 8,80% Cap. 1209 art. 3	(h) contributi previd. dipendente 0,35% Cap. 1209 art. 3	(i) IRAP 8,5% Cap. 1214 art.2	(l) Imponibile fiscale = netto + IRPEF Cap.1209 art.8 + art.2
			a x b	-							
punto 3											
pari od oltre 30 Km fino 40 km	0%	1.549,00	-	114,29	1.663,29	402,52	146,37	5,82	141,38	1.511,10	
oltre 40 Km fino 50 km	10%	1.549,00	154,90	114,29	1.818,19	440,00	160,00	6,36	154,55	1.651,82	
oltre 50 Km fino 60 km	20%	1.549,00	309,80	114,29	1.973,09	477,49	173,63	6,91	167,71	1.792,55	
oltre 60 Km fino 70 km	25%	1.549,00	387,25	114,29	2.050,54	496,23	180,45	7,18	174,30	1.862,91	
oltre 70 Km fino 80 km	30%	1.549,00	464,70	114,29	2.127,99	514,97	187,26	7,45	180,88	1.933,28	
oltre 80 Km fino 90 km	35%	1.549,00	542,15	114,29	2.205,44	533,72	194,08	7,72	187,46	2.003,64	
oltre 90 Km fino 100 km	40%	1.549,00	619,60	114,29	2.282,89	552,46	200,89	7,99	194,05	2.074,00	
oltre 100 Km fino 110 km	45%	1.549,00	697,05	114,29	2.360,34	571,20	207,71	8,26	200,63	2.144,36	
oltre 110 Km fino 120 km	50%	1.549,00	774,50	114,29	2.437,79	589,94	214,53	8,53	207,21	2.214,73	
oltre 120 Km	55%	1.549,00	851,95	114,29	2.515,24	608,69	221,34	8,80	213,80	2.285,09	
punto 5											

Indennità Integrativa Speciale (CCNL 16.5.2001 - Tabella A)

CCNL 16.02.1999		CCNL 14.09.2007		Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore			
		LIRE			EURO		
ex area	ex posizione economica	Aree funzionali	Fasce retributive	imp.annuo lordo complessivo del rateo della 13 [^] mensilità	importo mensile lordo (senza rateo di 13 [^] mensilità)	imp.annuo lordo complessivo del rateo della 13 [^] mensilità	importo mensile lordo (senza rateo di 13 [^] mensilità)
C			7				
			6	13.931.229	1.071.633	7.194,88	553,45
	C3 Super		5				
	C3	Terza area	4				
	C2		3	13.729.456	1.056.112	7.090,67	545,44
	C1 Super		2				
	C1		1	13.521.001	1.040.077	6.983,01	537,15
B			6				
			5	13.364.065	1.028.005	6.901,96	530,92
	B3 Super		4				
	B3	Seconda area	3				
	B2		2	13.252.447	1.019.419	6.844,32	526,49
	B1		1	13.168.103	1.012.931	6.800,76	523,14
A			3				
	A1 Super	Prima area	2	13.080.301	1.006.177	6.755,41	519,65
	A1		1				